

ATTI DI INDIRIZZO*Mozioni:*

La Camera,

premesso che:

diverse sono ancora oggi le aree di guerra e di insicurezza sul nostro pianeta, presenti prevalentemente in territori del nord-africa, sud-africa, medio orientali, asiatici;

gli atti terroristici rappresentano, al pari dei conflitti bellici, un evento tragico soprattutto per i bambini e gli adolescenti;

numerosi atti internazionali sanciscono principi di protezione dei minori e di tutela dei loro diritti, in particolare: la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, all'articolo 38, reca l'impegno a proteggere i minori in caso di conflitto armato ed il Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel maggio 2000, prevede un innalzamento dell'età minima (già prevista dal diritto umanitario e dalla stessa Convenzione) per il reclutamento militare e la partecipazione ai conflitti armati;

la Commissione bicamerale per l'infanzia, il 25 ottobre 2001, ha approvato una risoluzione in materia di iniziative da adottarsi in favore dei bambini che si trovano nelle zone colpite da eventi bellici, in cui si impegna il Governo, fra l'altro: a promuovere i diritti dei bambini e degli adolescenti come aspetto fondamentale per il ristabilimento ed il conseguimento della pace, della sicurezza e la ricostruzione della coesione sociale; a prevedere iniziative idonee affinché nessuna misura restrittiva di carattere internazionale colpisca l'approvvigionamento di medicinali, acqua, cibo e vestiario per l'infanzia; a proporsi per assumere a livello internazionale un ruolo di promozione per gli

aiuti umanitari nei confronti dei bambini nelle zone colpite da eventi bellici; ad assicurare la fornitura e l'installazione di adeguati ricoveri, ospedali da campo, aule scolastiche e quant'altro utile a mantenere un livello sociale dignitoso, favorendo ogni forma di socializzazione e di integrazione, anche ludica, dei bambini;

per assicurare che tutte le operazioni e le iniziative che attualmente sono svolte in favore dei fanciulli nei luoghi colpiti da azioni terroristiche, da conflitti bellici o resi insicuri per atti di destabilizzazione, è necessario un intervento appropriato e pertinente del nostro paese, secondo i modi e le circostanze del caso;

impegna il Governo:

ad assumere, anche in ambito internazionale e presso le sedi competenti, iniziative idonee per intensificare la prevenzione dagli atti terroristici e per accrescere l'effettiva protezione dei minori nelle situazioni di conflitto armato, nella consapevolezza che, ove vi sia una guerra in atto o si sia verificata un'azione terroristica, i fanciulli sono inevitabilmente coinvolti dalle conseguenze di questi eventi;

a promuovere ed incentivare, anche in sede europea, in vista del prossimo semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, idonee iniziative volte a programmare ed attuare efficaci azioni umanitarie nelle zone di guerra, con particolare riferimento alla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, anche sostenendo l'attività di organizzazioni non governative;

a rafforzare le attività di controllo e di tutela che si rendono necessarie ad assicurare che i sostegni, i medicinali e le attrezzature inviati in aree in situazioni belliche o ad ogni modo con insufficiente sicurezza quali quelle immediatamente postbelliche siano, consegnati integri e con efficienza onde essere utilizzabili con effettiva efficacia;

ad intensificare le azioni di protezione e di messa in sicurezza degli aiuti

umanitari, in particolare di quelli destinati all'infanzia, affinché giungano in modo tempestivo e completo ai reali destinatari e non siano sottoposti a sottrazioni o saccheggi, andando ad alimentare il mercato nero e le organizzazioni mafiose o criminali locali;

ad assumere idonee iniziative affinché nelle aree limitrofe alle scuole o ad altri luoghi di maggiore frequentazione da parte dei minori (ma in generale in tutte le aree frequentate dal pubblico), sia effettuata un'accurata bonifica dagli ordigni bellici inesplosi.

(1-00227) « Burani Procaccini, Castellani, Anna Maria Leone, Carlucci, Antonio Leone, Francesca Martini, Buontempo ».

La Camera,

premesso che:

oltre mezzo milione di bambini sono reclutati — spesso con la forza o con altre forme coercitive — nelle forze armate governative e in gruppi armati in più di 87 Paesi. Almeno 300 mila ragazzi e ragazze — secondo la coalizione italiana « Stop all'uso dei bambini soldato! » — combattono attivamente in 41 Paesi;

l'impiego dei minori in attività, formazioni o strutture militari è una realtà che non riguarda soltanto i cosiddetti Paesi in via di sviluppo, ma, ad esempio, anche nazioni come il Regno Unito e gli Usa;

i Paesi industrializzati, dovendosi confrontare con la mancanza di personale, hanno incrementato, tra l'altro, gli sforzi per attrarre i giovani al reclutamento, mentre la vasta disponibilità di moderne armi leggere ha aggravato il problema dei bambini soldato, rendendo possibile anche ai bambini più piccoli di diventare *killer* efficienti in combattimento;

il supporto politico e militare internazionale per forze armate e gruppi armati che usano i bambini come com-

battenti, a volte legato allo sfruttamento di risorse naturali come diamanti o petrolio, ha in molti casi peggiorato i conflitti e il coinvolgimento dei minori. Quando anche pochi bambini sono coinvolti come soldati in un conflitto, tutti i ragazzi in quella particolare comunità sono guardati con sospetto;

non sono solo i bambini presenti nell'area del conflitto a essere a rischio: spesso vengono reclutati in altri Paesi, in comunità di rifugiati o in gruppi etnici sfollati; oppure sono vittime di tratta e vengono fatti passare illegalmente attraverso i confini. Bambini sono stati reclutati in Paesi europei o del Nord America da gruppi armati kosovari e curdi e, probabilmente, da gruppi coinvolti in conflitti che si svolgono altrove;

ai minori, attori consapevoli o forzati — se inquadrati in formazioni militari belligeranti — o comunque vittime dirette o indirette delle logiche di guerra, non sono, inoltre, riconosciuti la potestà di essere soggetti portatori di diritti specifici, né un peculiare diritto di cittadinanza nelle corti internazionali;

il Protocollo opzionale della Convenzione sui diritti dell'infanzia, sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, è stato adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 maggio 2000. Esso proibisce la partecipazione dei minori di diciotto anni alle ostilità e ogni forma di arruolamento forzato di minori. Chiede, comunque, agli Stati di aumentare l'età minima per l'arruolamento volontario. L'Italia ha ratificato tale protocollo con la legge 11 marzo 2002, n.46, ma non ha aumentato a 18 anni l'età minima per l'arruolamento volontario, nonostante il Parlamento italiano si sia pronunciato più volte in tal senso;

impegna il Governo:

ad assicurare un'attenta e puntuale applicazione della legge 9 luglio 1990, n. 185, al fine di impedire che la nostra produzione industriale-militare possa es-

sere utilizzata in teatri di guerra dove i minori siano impiegati come combattenti;

per quanto di sua competenza, ad attivarsi affinché tutti i Paesi membri dell'Unione europea e i Paesi terzi diano efficace attuazione al Protocollo opzionale;

ad adottare iniziative normative volte a prevedere un innalzamento dell'età per l'arruolamento volontario nelle forze armate, anche in coerenza con quanto già stabilito dalla legge 8 gennaio 2001, n. 2, che vieta la leva e il reclutamento obbligatorio dei minori di 18 anni di età;

a promuovere, nelle sedi proprie, a cominciare dall'Unione europea e dall'Onu, anche avvalendosi dell'opportunità offerta dal prossimo semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, un'azione volta a riconoscere specifiche forme di tutela giuridica per i minori — a qualunque titolo — vittime di conflitti o di crisi internazionali, nonché per assicurare che nessuna misura restrittiva di carattere internazionale possa tradursi in forme di restrizioni e sofferenza per i minori.

(1-00228) « Violante, Ruzzante, Calzolaio, Capitelli, Bolognesi, Giacco, Pisa, Preda, Lucà, Spini ».

Risoluzioni in Commissione:

La II e la XII Commissione,

premesso che:

facendo riferimento ai dati nazionali e regionali sulla situazione delle carceri (nelle prigioni italiane erano presenti 51.814 detenuti — al 31 dicembre 1999 — distribuiti in 208 carceri, costruiti per meno di 40mila), risulta evidente che ogni forma di convivenza diventa problematica sia per i detenuti che per chi, all'interno della struttura, deve lavorare;

in un contesto spesso caratterizzato da carenze igienico sanitarie dovute all'affollamento, alle condizioni diverse dei detenuti, ma anche alle strutture spesso

inadeguate, i bisogni sanitari crescono e stanno assumendo le caratteristiche di vere e proprie emergenze;

nelle carceri di tutto il Paese sono in recrudescenza tubercolosi, epatite e altre malattie infettive che si aggiungono ai problemi persistenti di tossicodipendenza, alcooldipendenza e sindrome da HIV;

numerose ricerche, in Italia e in altri Paesi europei, riscontrano diffusi disturbi mentali fra i detenuti, per i quali, in alcuni altri paesi, sono stati predisposti servizi appositi — l'Organizzazione Mondiale della Sanità considera allarmante lo stato mentale delle popolazioni detenute;

a fronte di questo sovraffollamento emergenziale e della concentrazione di patologie fisiche, mentali e infettive, la situazione sanitaria risulta, come ovunque, degradata da diversi fattori; la mancanza di progettazione che sia basata su standard minimi assistenziali ha portato gli Istituti penitenziari spesso a situazioni ingestibili: istituti che da tempo non hanno più fondi e sono impossibilitati ad acquistare i farmaci; detenuti che vengono curati con farmaci campione regalati dai medici; istituti nei quali la terapia viene somministrata da agenti i quali non hanno né titolo, né specifica preparazione; istituti dove il metadone viene preparato e somministrato da personale ausiliario;

il monte ore di guardia medica e infermieristica vengono assegnati dai provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria secondo regole dettate dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria con parametri che sembrano non avere nulla a che vedere con l'organizzazione di una adeguata assistenza sanitaria corrispondente ai bisogni dei detenuti;

il servizio infermieristico non viene organizzato secondo i normali protocolli assistenziali ed in base alle reali specifiche esigenze degli istituti penitenziari, ma secondo i monte orari giornalieri assegnati i quali, a causa delle carenze di fondi, vengono costantemente decurtati;

in quasi tutti gli istituti agli infermieri dipendenti viene consentito di svolgere il proprio orario di lavoro nelle sole ore antimeridiane, facendo svolgere tutti i turni pomeridiani, notturni, festivi e prefestivi al personale infermieristico con contratto libero professionale, il quale deve così rispondere alle esigenze di assistenza ai detenuti sempre crescenti, permanendo tale personale in una situazione di costante precarietà e incertezza e privo di ogni tutela;

nel giugno 1999 il Governo allora in carica ha emanato il decreto legislativo n. 230, con cui stabiliva il passaggio, dal 1° gennaio 2000, delle funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione penitenziaria nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai tossicodipendenti detenuti ai servizi della azienda USL;

per tutte le restanti attività sanitarie sarebbe partita una sperimentazione che prevedeva il passaggio al servizio sanitario nazionale di tutte le competenze sanitarie fino ad allora attribuite al ministero della giustizia; la verifica di questa sperimentazione era fissata per il giugno 2001, successivamente prorogata al 31 giugno 2002;

tale termine è scaduto, dopodiché non è stata fornita alcuna risposta o indicazione utile alla ridefinizione dell'assistenza sanitaria nelle carceri dal 1° luglio 2002;

in questo quadro di incertezza il Governo non procede a definire compiutamente le responsabilità relative alle cure specialistiche (psichiatria, malattie infettive) e all'approvvigionamento dei farmaci destinati alla popolazione detenuta;

il ministero della giustizia detiene risorse e personale per l'assistenza sanitaria nelle carceri italiane, ma dal 1999 queste riserve vengono sistematicamente decurtate (solo in questo anno la diminuzione è pari al 25 per cento rispetto all'anno precedente), mentre da numerosi istituti pervengono segnalazioni sempre più preoccupate tese a richiedere farmaci,

personale infermieristico, per rispondere a bisogni primari di salute, per soddisfare i livelli essenziali di assistenza che a tutti i cittadini del territorio nazionale debbono essere garantiti;

impegnano il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti e ad attivare gli strumenti idonei ad assicurare ai cittadini detenuti l'assistenza sanitaria al pari di qualsiasi libero cittadino e le opportunità sociali minime, affinché non si incorra nella situazione di un carcere che assolva il suo compito nella sola esigenza custodialistica, salvo attenzione e proteste che si levano dall'opinione pubblica nella sola fase di « esplosione » di vicende, anche individuali, di estrema sofferenza che riescono ad interessare i mezzi di comunicazione di massa.

(7-00260) « Zanotti, Annunziata, Bindi, Battaglia, Bulgarelli, Burtone, Carboni, Maura Cossutta, Alberta De Simone, Fioroni, Folena, Labate, Mosella, Finocchiaro, Bonito, Lucidi, Magnolfi, Mussi, Mantini ».

La VI Commissione

premesso che:

la seconda fase del processo di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici previdenziali (cosiddetto « Scip 2 »), attualmente in corso di espletazione, sta facendo emergere evidenti sperequazioni tra gli inquilini, dal momento che le ultime valutazioni degli immobili sono risultate sensibilmente superiori a quelle relative agli immobili inseriti nel primo provvedimento di cartolarizzazione del dicembre 2001;

una percentuale significativa degli attuali inquilini, in quanto economicamente svantaggiati, non potranno dunque procedere all'acquisto degli immobili adibiti ad uso abitativo, andando pertanto incontro a spiacevoli procedure di rilascio coattivo degli immobili, a cui si aggiunge-

ranno ulteriori difficoltà dovute alla crescita esponenziale degli affitti degli appartamenti registrata in questi ultimi mesi nei maggiori centri urbani;

tale situazione sta diffondendo un senso d'insicurezza e d'inquietudine in decine di migliaia di famiglie, situate in gran parte nella città di Roma, creando forti tensioni sociali che si pensavano ormai sopite; a ciò si aggiunga il fatto che la disciplina vigente non consente né ai comuni né agli Istituti autonomi case popolari (IACP) di acquistare le unità immobiliari che siano sfitte ovvero occupate da inquilini con redditi medio-bassi, o comunque in condizioni di disagio, impossibilitati all'acquisto, impedendo dunque agli enti locali di attuare una reale politica sociale diretta all'effettiva tutela di un diritto costituzionalmente garantito come il diritto alla casa;

l'articolo 3 della legge n. 410 del 2001, che disciplina le modalità per la cessione degli immobili degli enti previdenziali pubblici, si è rivelato nella prassi applicativa foriero di conseguenze indesiderabili sul piano sociale, sia con riferimento alla accresciuta valutazione monetaria degli immobili derivante da cospicui incrementi dei prezzi di mercato, sia in relazione al fatto che molti di questi immobili sono situati nei centri storici e qualificati di « pregio » e pertanto esclusi dallo sconto del 30 per cento rispetto ai valori di mercato, mentre l'ulteriore abbattimento di prezzo per gli acquisti a mezzo di mandato collettivo non risulta agevolmente fruibile in quanto la percentuale dell'80 per cento di cui al comma 8 del citato articolo appare eccessiva;

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, diretta a:

a) facilitare l'acquisto delle unità immobiliari residenziali alle famiglie in condizioni di disagio economico, prevedendo, in particolare, a favore dei conduttori con

reddito familiare complessivo annuo non superiore a 30.000 euro, determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge n. 457 del 1978 e successive modificazioni, l'applicazione di uno sconto sul prezzo di vendita degli immobili — non superiore al 30 per cento e determinato con funzione linearmente decrescente al crescere del reddito — anche nel caso in cui le unità immobiliari siano qualificate di « pregio », prevedendo altresì che l'ulteriore abbattimento di prezzo per gli acquisti a mezzo di mandato collettivo di cui all'articolo 3, comma 8, della citata legge n. 410 del 2001 sia di entità non inferiore al 10 per cento e si applichi ai conduttori che rappresentano almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere;

b) prevedere, in caso di mancato acquisto, a favore dei medesimi soggetti in condizioni di disagio economico, il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni a decorrere dalla prima scadenza del contratto successiva al trasferimento dell'immobile alle società veicolo, con applicazione del medesimo canone di locazione in atto alla data di scadenza del contratto medesimo, disponendo altresì in favore dei conduttori ultrasessantacinquenni e delle famiglie con portatori di *handicap* di acquistare il diritto all'usufrutto con una congrua rateizzazione del prezzo, da determinarsi in misura non superiore al doppio dell'ultimo canone corrisposto al momento della vendita;

c) prevedere la possibilità per le regioni, i comuni, e gli altri enti pubblici territoriali di un diritto di prelazione per l'acquisto delle unità immobiliari residenziali libere ovvero occupate e non optate dai conduttori in condizioni di disagio economico di cui all'articolo 3, comma 4, della citata legge n. 410;

d) riformulare i criteri in base ai quali individuare gli immobili di pregio, considerando tali gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato è superiore del 70 per cento

rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale.

(7-00261) « Pistone, Tocci, Benvenuto, Lettieri, Maura Cossutta, Lucidi, Ronchi, Cento, Ciani, Ceremigna, Angioni, Leoni, Melandri, Cennamo, Fluvi ».

La VI Commissione,

premessi che:

l'area dell'ex convento ed ex carcere di San Domenico rappresenta quasi il 10 per cento del centro storico di San Gimignano, cioè di uno dei primi e più importanti siti italiani compresi nel Patrimonio mondiale dell'Unesco;

tale bene, di straordinario valore storico, artistico, e architettonico, è da oltre dieci anni in stato di abbandono; ciò rischia di gettare un'ombra negativa sull'immagine di tutta la città e di tutte quelle autorità, prime fra tutte l'Unesco ed il ministero dei beni e delle attività culturali, preposte alla tutela e alla salvaguardia dei siti;

l'amministrazione comunale, che ha avanzato da tempo una proposta di recupero e di riuso del complesso compatibile con i delicati equilibri del centro storico, ha avviato da oltre tre anni un confronto con l'agenzia del demanio, proprietaria dell'immobile, senza raggiungere ad oggi alcun risultato sia in ordine ad un affidamento, a qualsiasi titolo, sia in ordine al possibile acquisto da parte del comune;

nell'aprile 2003 il comune ha inviato all'agenzia del demanio una formale richiesta di acquisto ai sensi dell'articolo 80, comma 4, della legge 289 del 27 dicembre 2002 (legge finanziaria per il 2003);

impegna il Governo

ad affrontare e risolvere tale situazione nel più breve tempo possibile, facendo in modo che tale bene, così prezioso dal

punto di vista culturale, storico ed urbanistico, sia affidato o venduto al comune il quale, in collaborazione con le autorità preposte alla tutela e nell'ambito di una eventuale sinergia tra pubblico e privato, dovrà provvedere al suo recupero ed alla sua valorizzazione.

(7-00264) « Benvenuto, Vigni, Realacci, Melandri, Bindi, Grignaffini, Filippeschi, Franci, Lion, Pistone, Agostini, Fluvi, Carli ».

La XI Commissione,

premessi che:

il 12 giugno 2003, nello stabilimento siderurgico Ilva di Taranto due lavoratori sono morti per il crollo, nella zona dei parchi minerali, di una gru che era in fase di manutenzione (un operaio che stava facendo la manutenzione, a diversi metri di altezza, sul braccio della struttura, ed un collega di lavoro che era a terra);

nell'incidente è rimasto ferito anche un terzo operaio mentre altri sette lavoratori hanno dovuto far ricorso alle cure dell'infermeria dello stabilimento, la maggior parte perché sotto choc dopo aver assistito alla tragedia;

una delle vittime era alla dipendenza dell'Ilva e, secondo fonti aziendali, sarebbe un giovane assunto con contratto di formazione lavoro che era passato a tempo indeterminato da poco tempo, mentre l'altro operaio morto sarebbe dipendente di una ditta esterna addetta alla manutenzione dell'impianto;

la suddetta tragedia è il secondo incidente avvenuto nel giro di pochi giorni all'Ilva di Taranto, poiché il 6 giugno 2003, per uno scoppio, nell'acciaieria 2 del convertitore numero 3, una quarantina di operai fece ricorso alle cure mediche nell'infermeria della fabbrica;

le segreterie provinciali tarantine di Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato uno sciopero di tutti i dipendenti dello stabilimento Ilva;

attualmente lo stabilimento siderurgico Ilva di Taranto conta circa 12.500 dipendenti diretti, oltre cinquemila dei quali hanno un contratto di formazione-lavoro o a tempo determinato e altri 2500 lavoratori sono impegnati nell'indotto all'interno dello stabilimento;

si assiste sempre più all'uso di logiche aziendali che ritengono prioritaria la produzione senza curarsi delle condizioni nelle quali operano i lavoratori (dalla precarizzazione dei rapporti di lavoro alla gestione delle risorse umane) —

impegna il Governo

ad adoperarsi presso tutti gli organi competenti, nell'intento di avviare un'attenta e accurata verifica in merito alla situazione relativa alla salute e alla sicurezza all'interno dello stabilimento, a tutela dei diritti dei lavoratori e allo scopo di scongiurare il ripetersi di ulteriori e gravi incidenti.

(7-00262)

« Sgobio ».

La XI Commissione,

rilevato che con la professionalizzazione dell'esercito, i grandi invalidi di guerra, non potranno più usufruire dell'accompagnatore di leva;

ricordato che è intervenuta la legge 27 dicembre 2002, n. 288, la quale all'articolo 1 prevede che ai grandi invalidi di guerra, affetti dalle infermità previste nella stessa legge, che fruiscono di un accompagnatore militare in servizio obbligatorio di leva o di un accompagnatore del servizio civile compete in sostituzione un assegno mensile;

preso atto che nella seduta dell'11 giugno 2003, rispondendo all'interrogazione Guerzoni ed altri n. 5-02078, è stato reso noto che il decreto interministeriale attuativo dell'articolo 1 di tale legge è in corso di definizione, in quanto nella fase preliminare di predisposizione dell'atto, è stato necessario avviare una serie di incontri con le amministrazioni interessate, quali il Ministero della difesa, amministra-

zione proponente, la Presidenza del Consiglio di ministri — Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, l'INPS e l'INPDAP;

sottolineato che l'articolo 1, comma 4 della citata legge n. 288, nel fissare il termine di emanazione del decreto attuativo, ne attribuisce la competenza al Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

impegna il Governo:

ad emanare al più presto, e comunque non oltre il 30 giugno 2003, il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 288.

(7-00263) « Campa, Benedetti Valentini, Santori, Lo Presti, Guerzoni, Delbono ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

AFFARI ESTERI

Interrogazioni a risposta in Commissione:

LANDI di CHIAVENNA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

è ormai noto che l'Italia sia in ritardo nel recepimento delle direttive comunitarie e che sia inclusa fra gli Stati che hanno più procedure d'infrazione a carico;

negli ultimi mesi si è, peraltro, instaurata una fruttuosa collaborazione tra la rappresentazione permanente d'Italia presso l'Unione europea e le Amministrazioni che, a Roma, svolgono attività di istruttoria dei relativi dossier;

tale stretta collaborazione ha consentito di giungere ad una definizione pun-